

DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 7 DEL 25/10/ 2016 Prot. UP BI/0001952/16

Il Responsabile dell'Unità Territoriale ACI di BIELLA

VISTO il D.Lgs.n.165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal D.Lgs.n.29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art.27 del citato D.Lgs. n.165/2001, nella seduta del 28.01.2016, ed, in particolare, gli articoli 7, 12, 14, 18 e 20;

VISTO il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 17 dicembre 2013, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n.125;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art.13, comma 1, lett.o) del D.Lgs.n.419 del 29 ottobre 1999 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

VISTO il Budget annuale per l'anno 2016, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato all'Assemblea dell'Ente nella seduta del 29 ottobre 2015;

VISTO l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'ACI il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale definisca il budget di gestione di cui all'art.12 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTE le deliberazioni adottate dal Consiglio Generale dell'Ente nelle riunioni del 26.03.2013, del 10.04.2013 e del 24.07.2013 con le quali sono state approvate le modifiche all'Ordinamento dei Servizi di ACI e sono stati, conseguentemente, ridisegnati gli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, con la contestuale istituzione delle funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;

VISTA la determinazione n.3391 del 20 novembre 2015 con la quale il F.F. Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2016, ha stabilito in € 20.000,00 (e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità) il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Funzionari Responsabili delle Unità Territoriali possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e servizi e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti siano sottoposti all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell'importo di spesa a questi attribuito;

VISTO il Manuale delle Procedure Negoziali dell'ACI, adottato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012 ed, in particolare gli articoli 9 e 10 relativi alla competenza in materia negoziale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

VISTI l'art.35 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i ed il Regolamento della U.E. 2015/2017 della commissione del 24/11/2015 che ha stabilito le soglie comunitarie per il biennio 2016-2017, fissando in € 209.000,00, oltre IVA, il limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di fornitura e servizi affidati dagli Enti pubblici;

VISTO l'art.1, comma 450 della Legge n.296/2006 e s.m.i., come modificato dalla Legge n.208/2015 e dalla Legge n.10/2016, che prevede che, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00 e fino alla soglia di rilievo comunitario, tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 del D.Lgs. n.165/2001, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti in conformità alla normativa vigente in materia di appalti pubblici;

VISTO l'art.36, comma 2) del D.Lgs.n.50/2016 (nuovo Codice degli Appalti) in merito alle modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario mediante procedura negoziata, in particolare la lett.a) che prevede, per importi inferiori a € 40.000,00, l'affidamento diretto adeguatamente motivato;

CONSIDERATA la necessità, in occasione della scadenza del vigente contratto alla data del 30/11/2016, di continuare ad assicurare il servizio di vigilanza al fine di garantire la sicurezza dei locali dell'Ente;

CONSIDERATO, in particolare, di garantire adeguati livelli di sicurezza mediante il collegamento del sistema d'allarme alla centrale operativa della società, soluzione che garantisce, al contempo, significative economie gestionali;

RAVVISATA l'opportunità e la convenienza di affidare il servizio per la durata di 3 anni in quanto la soluzione pluriennale consente di ottenere benefici economici già in sede di gara, nonché organizzativi e gestionali nel tempo mediante lo sviluppo di un rapporto di partnership con il fornitore;

RITENUTO che l'importo del servizio per il periodo di durata del contratto, dal 01 dicembre 2016 al 30 novembre 2019, è determinato in € 14.000,00 oltre IVA, tenuto conto della tipologia di servizio e considerata l'installazione delle nuove apparecchiature in comodato d'uso per garantire il servizio nei locali sotterranei adibiti ad archivio.

TENUTO CONTO che il valore stimato dell'affidamento – ai soli fini dell'individuazione della disciplina in materia di appalti di servizi, ai sensi dell'art.35 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. – è pari a € 15.170,00 oltre IVA, in quanto comprensivo delle opzioni contrattuali consistenti in tre eventuali mesi di proroga, per il tempo necessario a concludere una nuova procedura di affidamento del servizio, ai sensi dei commi 11 e dell'art.106 del D.Lgs.n.50/2016;

RITENUTO, altresì, che gli oneri per i rischi da interferenze sono stati valutati pari a € 0, considerato che non rilevano rischi interferenziali;

CONSIDERATO che il servizio è rivolto ad una determinata categoria di operatori economici in possesso di idonea licenza, rilasciata, ai sensi dell'articolo 134 del T.U.L.P.S., dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, presso la quale è disponibile l'elenco degli istituti autorizzati all'esercizio della specifica attività di servizio di vigilanza in ambito provinciale;

PRESO ATTO che dall'elenco degli istituti di vigilanza disponibile presso la suddetta Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, sono risultate in possesso della suddetta licenza n 5 istituti che pertanto sono stati invitati a formulare offerta;

TENUTO CONTO che, al fine di assicurare la più ampia partecipazione e par condicio, si è ritenuto di interpellare tutti gli operatori economici in possesso della predetta autorizzazione, compreso quello uscente, considerato il buon esito di precedenti servizi effettuati con serietà, professionalità ed affidabilità;

CONSIDERATO che al fine di garantire la par condicio e non favorire la ditta uscente, si è ritenuto di richiedere l'installazione di nuove apparecchiature in comodato d'uso, per il funzionamento del servizio antintrusione nei locali sotterranei adibiti ad archivio.

VERIFICATO che, in osservanza delle disposizioni introdotte dalla normativa di cui al DL 52/2012 convertito, con modificazioni, nella Legge 94/2012 ed al DL.95/2012 convertito, con modificazioni, nella Legge 135/2012, è stata effettuata l'indagine preliminare sulle offerte disponibili nel mercato della pubblica amministrazione ed è stato verificato che attualmente non sono disponibili né convenzioni CONSIP per forniture e servizi similari, né sono stati pubblicati bandi MEPA per tali

tipologie di servizi e, pertanto, sussistono i presupposti per un'autonoma procedura di acquisto in ragione di una linea di acquisizione pienamente rispondente alle esigenze dell'Ente;

CONSIDERATO di selezionare la migliore offerta con il criterio del prezzo più basso, tenuto conto che le caratteristiche del servizio sono altamente standardizzate e dettagliatamente definite nella documentazione di gara (schema di contratto, capitolato tecnico), che si intendono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, e tenuto conto che l'affidamento, per il valore massimo stimato, rientra nell'ambito degli affidamenti diretti di cui all'art.36, comma 2,lett.a) del D.Lgs.n.50/2016;

L'ACI si riserva la facoltà di:

- sospendere o non aggiudicare motivatamente la gara, ovvero non procedere alla stipula del contratto senza che le società partecipanti possano avanzare pretese di sorta;
- escludere le offerte incomplete e/o imparziali, condizionate, espresse in modo indeterminato o che presentino correzioni.
- affidare il servizio anche in presenza di un'unica offerta valida, nonché di non procedere all'affidamento nel caso in cui nessuna delle offerte venga ritenuta idonea.

Se l'offerta con prezzo più basso sarà esposta in modo identico da più offerenti, i concorrenti in tale condizione verranno invitati, tramite Posta Elettronica Certificata, a formulare un miglioramento delle rispettive offerte economiche entro un preciso termine di presentazione.

In caso di rifiuto espresso, da parte di tutti gli offerenti a pari merito, a formulare una nuova offerta, ovvero in caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio in seduta pubblica.

TENUTO CONTO che ai fini della formalizzazione dell'affidamento, si procederà a verificare in capo all'istituto di vigilanza risultato affidatario del servizio, il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del D.Lgs.n.50/2016;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs n.50/2016, è responsabile del procedimento il R.U.T. dell'Unità Territoriale di Biella, Dott.ssa Raffaella Machieraldo;

DATO ATTO che alla presente procedura di acquisto è stata assegnata dal sistema dell'ANAC il CIG n.ZBC1BBDB31;

VISTI il D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., il Manuale delle procedure negoziali dell'Ente per quanto compatibile; il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'ACI, il Manuale delle procedure amministrativo-contabile, nonché la documentazione di gara (lettera di invito, schema di contratto, capitolato tecnico);

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Sulla base di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, si autorizza ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs.n.50/2016, l'espletamento della procedura per l'affidamento del servizio di vigilanza previa valutazione comparativa di più preventivi.

Il servizio verrà aggiudicato al prezzo più basso, per la durata di 3 anni, presuntivamente a decorrere dal **1 dicembre 2016**, in conformità agli schemi di atto (richiesta di offerta, capitolato tecnico) riportati in allegato alla presente determinazione, della quale costituiscono parte integrante e sostanziale.

L'importo massimo autorizzato a base d'asta ammonta ad € **14.000,00** oltre IVA e, a seguito dell'aggiudicazione del servizio, verrà contabilizzato, nel suo esatto importo, sul conto di costo n.410718002 a valere sul budget di gestione assegnato per l'esercizio finanziario riferito ai seguenti anni: dicembre 2016-2017-2018 sino al 30 novembre 2019, all'Unità Territoriale di Biella, quale Unità Organizzativa Gestore 4141, C.d.R. 414.

Si autorizza, altresì, l'importo ulteriore massimo di € **1.170,00** oltre IVA, per le eventuali opzioni contrattuali consistenti nel periodo di proroga fino a tre mesi.

Il contratto, a seguito delle verifiche, in capo all'aggiudicatario, dei requisiti di carattere generale richiesti ai fini della partecipazione e tenuto conto di quanto previsto dall'art.32, comma 10, lett.b) del D.Lgs.n.50/2016, verrà stipulato secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Si prende atto che l'ANAC ha assegnato alla procedura lo Smart CIG n.ZBC1BBDB31.

Unità Territoriale ACI di BIELLA
Il Responsabile
Raffaella Machieraldo